



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante “*Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la Convenzione Generale rep. n. 7191 del 4.10.1991 e successivi atti aggiuntivi ed attuativi, stipulata tra il Magistrato alle Acque di Venezia – poi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia),– e il Consorzio Venezia Nuova in gestione commissariale, per la disciplina della concessione avente ad oggetto l’espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l’esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare previste nel Piano Generale degli Interventi per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984 n. 798;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, che, all’articolo 95, comma 1, istituisce l’Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, con sede in Venezia, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;

VISTO, in particolare, il comma 15 del citato articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale prevede che la data di piena operatività dell’Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque “*è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell’Autorità entro sei mesi dall’adozione del regolamento di amministrazione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 30 maggio 2024, al n. 1576, con il quale l’arch. Roberto Rossetto è stato nominato Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2024, n. 333, con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTA la Determina n. 1 del 27 dicembre 2024 del Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, con la quale è stato nominato il Comitato di gestione dell’Autorità, di cui all’articolo 95, comma 6, del citato decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTO lo Statuto dell’Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 3 gennaio 2025, n. 1, registrato dalla Corte dei conti in data il 22 gennaio 2025, al n. 229;

VISTA la Determina n. 4 del 12 marzo 2025 del Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, con la quale è stato costituito il Comitato consultivo dell’Autorità, di cui all’articolo 95, comma 7, del citato decreto-legge n. 104 del 2020;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il Regolamento di amministrazione dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, approvato con decreto 31 dicembre 2025, n. 356 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2026, al n. 130;

CONSIDERATO che risultano nominati tutti gli organi dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque di cui all'articolo 95, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020;

VISTA la proposta del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, prot. n. 22 dell'11 febbraio 2026;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 febbraio 2026, n. 17, con il quale è stata disposta la Piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2026, n. 101, con il quale venticinque unità del personale in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, sono state trasferite nel ruolo organico dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque;

SENTITO il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque;

VISTA la nota prot. n. 14735 del 24 giugno 2026 del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che integra il d.m. 12 febbraio 2026, n. 17 concernente la *“Piena operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque”*, ai sensi dell'art. 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo la necessità di inserire precisazioni concernenti il regime dei contratti già sottoscritti dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e *“per le somme già impegnate, mantenendo la qualifica di soggetto competente nel rapporto concessorio con il Consorzio Venezia Nuova di cui alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e successivi atti aggiuntivi ed attuativi, per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi finalizzato al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e comunque non oltre il 31.12.2026”* nonché le modalità operative di collaborazione tra il medesimo Provveditorato e l'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, attraverso un *“Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto”*;

RITENUTO necessario apportare le integrazioni al citato d.m. n.17 del 12 febbraio 2026;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETA

Articolo unico

Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 febbraio 2026, n. 17 emanato ai sensi dell'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'articolo unico, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“2. Al fine di garantire la continuità dell'esecuzione dei lavori, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia continua ad operare, con riferimento ai contratti dallo stesso già sottoscritti e per le somme già impegnate, mantenendo la qualifica di soggetto competente nel rapporto concessorio con il Consorzio Venezia Nuova di cui alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e successivi atti aggiuntivi ed attuativi, per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi finalizzato al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e comunque non oltre il 31.12.2026;

3. L'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque esercita in via diretta, a valere sulle risorse progressivamente trasferite, le funzioni previste dalla legge istitutiva e dallo Statuto, ad eccezione di quelle espressamente attribuite al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Al fine di garantire la continuità operativa e l'efficace coordinamento istituzionale nel periodo transitorio, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e l'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque definiscono, mediante Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, le modalità operative di collaborazione.”

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Sen. Matteo Salvini